

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI VAS DELLA VARIANTE N. 86 AL P.R.G.C. .. ESCLUSIONE DIRETTA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera consiliare n. 45 del 25/09/2015 con la quale veniva approvato il progetto preliminare per la realizzazione del cimitero degli animali d'affezione con contestuale adozione della variante n. 86 al PR.G.C.;

VISTO che, ai sensi dell'art. 25 comma 1 della legge regionale n. 21 del 25/09/2015, la procedura di formazione degli strumenti urbanistici comunali in corso alla data di entrata in vigore della legge avvenuta il 01/10/2015, è definita sulla base delle norme previgenti;

VISTA la legge regionale 23/02/2007 n. 5, così come modificata dalla legge regionale 21/10/2008 n. 12, relativa alla riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio;

VISTO l'art. 17 del D.P.R. 20/03/2008 n. 086/Pres. che disciplina le varianti non sostanziali agli strumenti di pianificazione comunale di cui all'art. 63 comma 5 della L.R. 5/07;

PRESO ATTO che la variante in questione rientra nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 17 del D.P.R. 20/03/2008 n. 086/Pres. e quindi può essere approvata con le procedure dettate dallo stesso articolo;

VISTE le disposizioni contenute nella parte II del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 (codice dell'ambiente), così come modificata dal D.Lgs 16/01/2008 n. 4, che hanno reso obbligatoria la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per i piani urbanistici;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per i piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale la valutazione ambientale strategica è necessaria qualora l'autorità competente valuti che gli stessi possano avere impatti significativi sull'ambiente;

VISTO l'articolo 4 della L.R. 12/12/2008 n. 16 che disciplina alcuni aspetti procedurali relativi alla valutazione ambientale strategica dei piani urbanistici ed in particolare:

a) la lettera c) del comma 1 definisce la Giunta Comunale come autorità competente alla valutazione ambientale strategica;

b) la lettera a) del comma 2 identifica come piccole aree a livello locale, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mrn.ii., le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'art. 63 comma 5 della L.R. 23/02/2007 n. 5;

c) il comma 3 dispone che l'autorità competente valuti, sulla base della relazione allegata al piano, redatta dal proponente con i contenuti di cui allegato I della parte II del D.Lgs 152/2006 e ss.mrn.ii., se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possano avere effetti significativi sull'ambiente;

d) il comma 3 non prevede l'obbligo di consultare i soggetti competenti in materia ambientale al fine di verificare l'assoggettabilità della variante al P.R.G.C. alla procedura di valutazione ambientale strategica;

VISTO che, oltre alla consueta documentazione tecnica, la variante in oggetto, è dotata della documentazione contemplata dalla normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE e decreti legislativi di applicazione), rappresentata dal documento denominato VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DELLA VARIANTE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS 152/2006 E S.M.1. a firma del professionista arch. Roberto Simeon;

CONSIDERATO che il rapporto di Verifica di Assoggettabilità a VAS redatto dall'arch. Roberto Simeon ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla Legge Regionale n. 16/08 esclude l'assoggettabilità della variante in argomento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto:

Sulla base dei contenuti e delle valutazioni affrontate all'interno del presente documento relativamente agli effetti ambientali riconducibili alla variante in esame, si ritiene che le previsioni introdotte con la variante n° 86 al P.R.G.C. di Cervignano del Friuli non producano potenziali effetti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica (V. A. S.).

Vista l'esiguità dei contenuti delle modifiche ed avvalendosi dell'art.4, comma 3 della L.R. 16/2008, l'Autorità competente, la Giunta comunale, può prendere atto delle conclusioni del presente documento e decretare la non assoggettabilità della variante in questione a procedure di V.A. S. tramite delibera di Giunta da emanarsi a conclusione dell'iter, prima dell'approvazione della variante stessa;

RITENUTO che la stessa relazione sia esaustiva riguardo alla descrizione degli effetti determinati dalla variante urbanistica sull'ambiente e consenta di valutare se le previsioni derivanti dall'approvazione della suddetta variante al piano regolatore possano avere effetti significativi sull'ambiente stesso;

VALUTATO che le previsioni derivanti dall'approvazione della variante n. 86 al vigente Piano regolatore generale comunale per la realizzazione del cimitero per gli animali di affezione non ha effetti significativi sull'ambiente e che quindi non è necessario assoggettare lo stesso alla procedura di valutazione ambientale strategica, come dichiarato dal professionista nella relazione di Verifica di Assoggettabilità a VAS;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall'allegato al presente atto;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano;

DELIBERA

unanime per distinta votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 35 della L.R. 12.9.1991 n. 49

- 1) di valutare che le previsioni derivanti dall'approvazione della variante n. 86 al vigente Piano regolatore generale comunale per la realizzazione del cimitero per gli animali di affezione non hanno effetti significativi sull'ambiente e che quindi non è necessario assoggettare lo stesso alla procedura di valutazione ambientale strategica;
- 2) di stabilire che al fine della dovuta informazione al pubblico venga pubblicato un avviso all'albo pretorio e sul sito web del Comune;

RAWISATA L'URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per alzata di mano;

delibera

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell'articolo 1 della L.R.11.12.2003 N. 21